

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazioni
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

**"CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI INTERESSE
STORICO, EDILIZIA MONUMENTALE, MUSEALE, BIBLIOTECARIA, ARCHIVI-
STICA E TEATRALE".**

IL PRESIDENTE

Relazione sul disegno di legge "Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico. Edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale".

Da anni e da più parti viene richiamata l'attenzione degli organi responsabili sulla distruzione, l'abbandono, l'alterazione ed il deturpamento dei beni monumentali. In Puglia si è cercato e si tenta di mantenere e rivitalizzare: palazzi, santuari, chiese, monumenti, teatri, etc. ma ormai ci troviamo di fronte ad un progressivo processo di degradamento quasi inarrestabile a causa dei l'azione del tempo, degli agenti atmosferici e degli uomini.

Il delicato settore della conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico e artistico presenta particolari aspetti che suscitano quotidianamente la preoccupazione non solo de gli uomini di cultura, ma anche della popolazione pugliese che ag siste ad una progressiva decadenza di monumenti insigni.

Come è noto l'art. 9 della Costituzione afferma che la Repubblica, nel suo organico strutturarsi istituzionale, "tutela il patrimonio storico ed artistico" e pertanto, prima che la nuova legge-quadro nazionale di tutela - entro il termine del 31 dicembre 1979 stabi lito dall'art. 48 del D.P.R. n. 616 di attuazione della legge 382 - definisca competenze e funzioni dell'Amministrazione statale e di quella regionale, la Regione si propone, con questo disegno di legge, di attuare specifici, limitati interventi finalizzati alla urgente conservazione e valorizzazione di beni immobili di interesse storico e artistico che possono apparire più in pericolo. L'azione della Regione, quindi, non può non essere tempestiva ed ed attenta alle esigenze più pressanti della comunità regionale pu-

./.

Relaz. edilizia monumentale

- 3 -

L'intervento è coordinato da un lato con la Sovrintendenza se
condo la vigente normativa statale, dall'altro con i competen
ti Uffici regionali dei Lavori Pubblici.

Anche se i primi fondi disponibili non consentono molti inter
venti è importante che la Regione Puglia assuma come suo obiet
tivo una politica di investimento produttivo nel settore cultu
rale.

Il disegno di legge considera tutto quanto sopra esposto, pre
cisa gli scopi dell'iniziativa, ne stabilisce criteri e modali
tà di intervento, ed infine prevede la possibilità di erogare
contributi oltre che per i monumenti, per l'edilizia museale,
bibliotecaria, teatrale di proprietà degli Enti locali territo
riali, finalizzando peraltro, il suo obiettivo, come chiaramen
te esposto nell'art. 1, a salvaguardare soprattutto ed in via
primaria il patrimonio monumentale regionale.

di Colaninno

ART. 1

La Regione Puglia, per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale che abbisogna di interventi straordinari ed urgenti, concede contributi a Enti locali possessori di beni immobili, tutelari ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939. Possono, altresì, essere concessi contributi per opere di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e miglioramento di sedi museali, bibliotecarie archivistiche, di teatri e di anfiteatri di proprietà di enti locali territoriali.

ART. 2

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo, 1° comma, devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Cultura - entro il 30 aprile di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di conservazione o restauro, col parere delle Soprintendenze competenti.

Le istanze di cui al 2° comma del precedente articolo vanno prodotte entro il 30 aprile di ogni anno con la documentazione necessaria e sono disciplinate dalla legge regionale n. 16/1976 e successive modificazioni.

ART. 3

La concessione dei contributi di cui all'art. 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della Giunta stessa sentita la Commissione Consiliare competente. Con lo stesso decreto si approva il progetto delle opere e si fissa la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il contributo è pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed è a fondo perduto.

Detto contributo sarà erogato in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, previo accertamento da parte dell'Assessorato alla Cultura, e in conformità alle norme vigenti.

./.

30

Alla vigilanza sui lavori e al collaudo delle opere provvede l'Asses-
serato alla Cultura a mezzo degli Uffici del Genio Civile in conformi-
tà alle norme regionali vigenti.

ART. 4

Gli immobili costruiti o restaurati con contributi regionali, ai sen-
si della presente legge, sono aperti al pubblico godimento secondo le
norme statali vigenti ed il regolamento da approvarsi con legge regio-
nale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

ART. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provve-
de per l'esercizio finanziario 1978, con lo stanziamento al Cap. 323
bis nuova denominazione "Conservazione e valorizzazione dei beni imme-
bili di interesse storico-artistico. Edilizia museale, bibliotecaria,
teatrale" di L. 1.207.000.000= riveniente dal fondo globale obiettivo
13-2 al n. 527 per L. 350.000.000= al n. 525 per L. 340.000.000= al
n. 528 per L. 517.000.000=.